

Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
Provincia di Pordenone
COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

(D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni)

G **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 40 DEL 31.07.2006,
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.**

PUBBLICATO DAL 04.08.2006 AL 18.08.2006

ESECUTIVO DAL 22.08.2006

I Progettisti

arch. maurizio aquino (c.f. QNA MRZ 52C05G888U) - c.so garibaldi, 31 pordenone - tel./fax 0434/522586

arch. mario piccinato (c.f. PCC MRA 52A30 G994R) - c.so garibaldi, 31 pordenone - tel./fax 0434/522586

ing. paolo perini (c.f. PRN PLA 52M30 G224O) - galleria s. marco, 4 pordenone - tel./fax 0434/21907

*Comune di Roveredo in Piano – Ufficio di Polizia Mortuaria
Palmiro Bran, Responsabile Area Demografica Statistica-Attività Economiche Produttive*

Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

Provincia di Pordenone

COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO

***REGOLAMENTO DI
POLIZIA MORTUARIA***

SOMMARIO

Sommario	2
Capo I	6
DISPOSIZIONI GENERALI.....	6
ART. 1 - Oggetto	6
ART. 2 - Competenze	6
ART. 3 - Responsabilità	6
ART. 4 - Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi.....	7
ART. 5 – Autorizzazione alla sepoltura.....	7
ART. 6 – Sepoltura nati morti, feti e prodotti abortivi	7
ART. 7 - Servizi gratuiti e a pagamento	8
ART. 8 - Atti a disposizione del pubblico	8
Capo II	9
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI	9
ART. 9 - Periodo di osservazione dei cadaveri	9
ART. 10 - Depositi di osservazione e obitori	9
Capo III	10
FERETRI	10
ART. 11 - Deposizione della salma nel feretro.....	10
ART. 12 - Verifica e chiusura feretri.....	10
ART. 13 - Feretri	10
ART. 14 - Feretri per inumazione.....	11
ART. 15 - Feretri per tumulazione.....	11
ART. 16 - Feretri per cremazione.....	11
ART. 17 - Fornitura gratuita dei feretri e piastrina di riconoscimento.....	11
Capo IV	12
TRASPORTI FUNEBRI.....	12
ART. 18 – Norme generali – trasporti gratuiti e a pagamento.....	12
ART. 19 – Modalità ed autorizzazione.....	12
ART. 20 – Comunicazione dell’autorizzazione ad altri comuni	12
ART. 21 - Morti di malattie infettive-diffusive o portatori di	12
radioattività.....	12
ART. 22 – Trasporto da comune a comune per cremazione	13
ART. 23 – Consegna autorizzazione	13
ART. 24 – Orari dei trasporti.....	13
ART. 25 – Trasporto per e da altri comuni per il seppellimento	13
ART. 26 - Trasporto di salme senza funerale	13
ART. 27 – Riti religiosi	14
ART. 28 - Trasporto di cadaveri al deposito di osservazione o all'obitorio.....	14
ART. 29 - Trasporto di cadaveri all'estero o dall'estero	14
ART. 30 – Feretri in materiale diverso	14
ART. 31 – Modalità di trasporto di cadaveri in particolari mesi dell’anno	14
ART. 32 – Trasporto di ceneri e resti	15
ART. 33 - Carri destinati al trasporto dei cadaveri.....	15
ART. 34 - Rimesse di carri funebri.....	15
TITOLO II	16
Capo I	16
DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI	16

ART. 35 - Cimiteri.....	16
ART. 36 – Disposizioni generali	16
ART. 37 – Ammissione nel cimitero	16
ART. 38 - Responsabilità	17
ART. 39 - Servizio di custodia	17
ART. 40 – Affidamento servizio di custodia	18
ART. 41 – Tenuta registro	18
Capo II.....	18
RISCONTRO DIAGNOSTICO, RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO, PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERI A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO, AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE	18
ART. 42 – Rinvio e disposizioni di legge.....	18
Capo III.....	18
PIANI CIMITERIALI.....	18
ART. 43 - Disposizioni generali.....	18
ART. 44 - Piano regolatore cimiteriale.....	18
ART. 45 – Contenuto planimetrie.....	19
ART. 46 - Disposizioni tecniche generali.....	19
ART. 47 - Reparti speciali entro i cimiteri	21
ART. 48 - Camera mortuaria	21
ART. 49 - Sala per autopsie.....	21
ART. 50 - Ossario comune	22
Capo IV	22
INUMAZIONE	22
ART. 51 – Durata inumazione	22
ART. 52 – Campi di inumazione	22
ART. 53 – Campi di inumazione – disposizioni generali	22
ART. 54 – Feretri per inumazione	22
ART. 55 - Fosse per inumazione	23
ART. 56 – Feretri provenienti dall'estero.....	23
ART. 57 – Modalità di deposizione dei feretri nella fossa	23
Capo V	23
TUMULAZIONE.....	23
ART. 58 – Disposizioni generali	23
ART. 59 - Deposito provvisorio	24
Capo VI	25
CREMAZIONE	25
ART. 60 – Modalità di rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.....	25
ART. 61 – Consegna, raccolta e conservazione ceneri.....	26
Capo VII.....	26
IMBALSAMAZIONI	26
ART. 62 - Imbalsamazioni.....	26
Capo VIII	27
ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE	27
ART. 63 - Esumazioni	27
ART. 64 – Esumazione straordinaria.....	27
ART. 65 - Divieto di esumazioni straordinarie.....	28
ART. 66 – Raccolta delle ossa.....	28
ART. 67 - Estumulazioni	28
ART. 68 – Autorizzazione all'estumulazione.....	29
ART. 69 - Operazioni vietate nell'estumulazione.....	30
Capo IX	30

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO	30
ART. 70 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento	30
Capo X.....	30
MATERIALI E OGGETTI DA RECUPERARE.....	30
ART. 71 - Oggetti da recuperare	30
ART. 72 - Disponibilità dei materiali	31
TITOLO III.....	32
Capo I.....	32
CONCESSIONI CIMITERIALI	32
ART. 73 - Disposizioni generali	32
ART. 74 – Soggetti.....	33
ART. 75 – Soggetti esclusi	33
ART. 76 - Modalità di concessione	34
ART. 77 - Forma della concessione.....	34
ART. 78 - Inizio della concessione.....	34
ART. 79 - Durata della concessione	34
ART. 80 - Scadenza concessioni	35
ART. 81 - Rinunce, divisioni e subentri	35
ART. 82 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni	36
ART. 83 - Rinuncia a concessioni di aree libere.....	36
ART. 84 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o.....	36
totale costruzione.....	36
Art. 85 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua	37
ART. 86 - Revoca.....	37
ART. 87 – Revoca di concessioni di durata eccedente i 99 anni	38
ART. 88 - Decadenza	38
ART. 89 – Procedura per la pronuncia di decadenza	38
ART. 90.- Provvedimenti conseguenti alla decadenza	38
ART. 91 - Estinzione	39
Capo II.....	39
SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI.....	39
ART. 92– Disposizioni generali	39
ART. 93 – Uso delle sepolture private	39
ART. 94 - Progetti dell’opera	40
ART. 95 – Costruzioni dell’opera	40
ART. 96 - Manutenzioni dell’opera.....	40
TITOLO IV.....	42
Capo I.....	42
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI	42
- IMPRESE DI POMPE FUNEBRI.....	42
ART. 97 - Attività edilizia	42
ART. 98 – Divieti di esecuzione d’opera	42
ART. 99 – Parere Azienda Servizi Sanitari	42
ART. 100 – Domande di autorizzazione	42
ART. 101 – Contenuto dei progetti	43
ART. 102 – Dichiarazione inizio lavori.....	43
ART. 103 – Contenuti e norme dell’opera.....	43
ART. 104 – Disposizioni generali	43
ART. 105 - Responsabilità - deposito cauzionale.....	44
ART. 106 - Recintazioni aree - materiale di scavo	44
ART. 107 - Introduzione e deposito di materiali	44
ART. 108 - Orario di lavoro - sospensione dei lavori.....	44
ART. 109 - Vigilanza sull’attività edilizia.....	45

ART. 110 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	45
ART. 111 - Imprese pompe funebri - Funzioni - Licenza.....	46
Capo II.....	46
NORME TECNICHE	46
ART. 112 - Monumentini	46
ART. 113 - Ossari - Nicchie cinerarie - Lapidine ricordo	46
ART. 114 - Edicole funerarie	47
ART. 115 - Lastre di colombari, ossari e nicchie cinerarie	47
Capo III.....	48
POLIZIA DEL CIMITERO	48
ART. 116 - Vigilanza	48
ART. 117 – Orario.....	48
ART. 118 – Disciplina dell’ingresso	48
ART. 119 – Fiori e piante ornamentali	49
ART. 120 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe dei campi comuni.....	49
ART. 121 – Rimozioni di materiali ornamentali	49
ART. 122 – Ritiro di lapidi, cippi e materiali vari.....	50
ART. 123 – Divieto di asportazione di materiali vari.....	50
ART. 124 - Rifiuti	50
ART. 125 – Divieti	50
ART. 126 – Responsabilità.....	51
ART. 127 - Riti funebri	51
ART. 128 - Soppressione dei cimiteri	51
ART. 129 - Cautele.....	52
TITOLO V.....	53
Capo I.....	53
DISPOSIZIONI VARIE	53
ART.130 - Registro giornaliero operazioni cimiteriali	53
ART. 131 - Scadenziario delle concessioni	53
Capo II.....	53
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	53
ART. 132 - Disposizioni generali	53
ART. 133 - Efficacia delle disposizioni del regolamento	54
ART. 134 - Concessioni pregresse	54
ART. 135 - Sepulture private a tumulazione pregresse -	54
Mutamento del rapporto concessorio.....	54
ART. 136 - Tariffe cimiteriali.....	54
ART. 137 - Entrata in vigore del regolamento.....	54
ART. 138 - CONTRAVVENZIONI.....	55
ALLEGATO.....	56
ANALISI DEI RISCHI DEGLI OPERATORI CIMITERIALI	56
LINEE GUIDA PER IL CORRETTO UTILIZZO DEI D.P.I. (D. Lgs. 626/94)	56
Premessa	57
Operazioni cimiteriali	57
DPI (Dispositivi di protezione individuali).....	58
Rischi degli operatori cimiteriali	60
Bibliografia:.....	64

TITOLO I

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934 e del D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285 "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria", ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali, quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda alla seguente normativa: Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. n. 1265 del 27/07/1934; Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990 n. 285; Circ. Min. Sanità n. 24 del 24/06/1993, art. 28 della L. 01/08/2002, n. 166, Statuto Comunale e altre norme di legge inerenti alla materia.

ART. 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco tramite gli organi gestionali previsti dalle norme di legge, regolamentari e di statuto comunale vigenti, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati con le forme di gestione individuate dal D. Lgs. 267/2000 compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda per i Servizi Sanitari (A.S.S.).

ART. 3 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ART. 4 - Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari o di chi per essi, contenute nell'art. 71 del D.P.R. 03/11/2000, n. 396, i medici, a norma dell'art. 103, sub a), del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 Luglio 1934. n. 1265, debbono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediata all'ASS di competenza, relativamente al luogo dove è avvenuto il decesso.
3. Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo, che, assunte le necessarie informazioni, compila la scheda ISTAT.
4. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico, in tal caso si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del D.P.R. 285/90.
5. La denuncia della causa di morte deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.
6. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, l'Ufficiale dello Stato Civile o il Sindaco devono darne immediata comunicazione al Procuratore della Repubblica, secondo le modalità previste dall'Ordinamento dello Stato Civile.
7. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 74 del D.P.R. 03/11/2000, n. 396, sono esercitate dal medico nominato dall' ASS territorialmente competente.
8. Nel caso di rinvenimento di parte di cadaveri o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'ASS territorialmente competente.
9. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'ASS incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ART. 5 – Autorizzazione alla sepoltura

1. L'autorizzazione per la sepoltura nei cimiteri è rilasciata, a norma dell'art. 74 del D.P.R. 03/11/2000, n. 396, dall'Ufficiale dello Stato Civile.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nei cimiteri di parti di cadavere conseguenti a morte violenta accidentale.

ART. 6 – Sepoltura nati morti, feti e prodotti abortivi

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 37 del D.P.R. 03/11/2000, n. 396, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall' A.S.S. territorialmente competente.
3. A richiesta dei genitori, nei cimiteri possono essere raccolti, con la stessa procedura, anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

ART. 7 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e di seguito riportati. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate al locale di osservazione dell'obitorio;
 - d) l'uso di celle frigorifere comunali, se il Comune è tenuto a disporne;
 - e) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali;
 - f) la cremazione di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - g) l'inumazione in campo comune di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - h) l'esumazione ordinaria dal campo comune di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - i) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - j) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - k) il feretro per l'inumazione di salme di persone indigenti o i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.

ART. 8 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli Uffici Comunali è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90.
2. Sono inoltre a disposizione del pubblico nell'Ufficio Comunale o nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) copia della planimetria del Cimitero in scala 1:500 (art. 54 del D.P.R. 285/90);
 - d) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - e) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - f) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - g) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

ART. 9 - Periodo di osservazione dei cadaveri

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore di osservazione dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione e di maciullamento e negli altri casi previsti dall'art. 8 del D.P.R. 285/90.
2. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8 del D.P.R. 285/90.
3. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Comune ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria. Tali locali possono altresì trovare collocazione presso l'Azienda Ospedaliera di competenza oppure in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
4. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita, ad ogni modo è vietata la permanenza di persone estranee.
5. Il Comune dispone nei cimiteri di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte o nelle quali sia pericoloso il mantenimento per il prescritto periodo di osservazione o di persone sole o di coppie di anziani il cui coniuge superstite lo chiede;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;
 - d) morte presso la Residenza Sanitaria Assistita dell'A.S.S.

ART. 10 - Depositi di osservazione e obitori

1. Il locale di cui all'art. precedente, ha scopo di obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:
 - a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
 - b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
 - c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.
2. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Azienda per i

Servizi Sanitari competente secondo il disposto di cui al D. Lgs. 17/03/1995, n. 230 e successive modifiche, in quanto applicabili.

3. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali, sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente. Qualora, per mancanza di suddetto locale, si venissero a creare condizioni di compresenza di cadaveri, l'accesso sarà consentito esclusivamente alle persone autorizzate.

CAPO III

FERETRI

ART. 11 - Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui ai successivi artt. 13,14,15,16 e 17.
2. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in un lenzuolo.
4. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere depresso nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, la Azienda per i Servizi Sanitari competente dispone che il trasporto, trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale secondo il precedente art. 12, comma 1.

ART. 12 - Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è eseguita sotto la vigilanza del personale incaricato. Per effetto della determinazione del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. territorialmente competente, la chiusura dei feretri è delegata alle Imprese di Pompe Funebri ove la convenzione per la delega sia prevista da una legge regionale. La vigilanza sulle operazioni di chiusura svolte da imprese non delegate resta di competenza del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione, o personale tecnico all'uopo incaricato.
2. Il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'ASS territorialmente competente o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui agli artt. 13,14,15,16 e 17 del presente Regolamento. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

ART. 13 - Feretri

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre.

ART. 14 - Feretri per inumazione

1. Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente abete, pioppo, pino larice etc.).
2. Le casse, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione, devono essere di legno massiccio costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 20. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra. Le medesime casse debbono avere le caratteristiche costruttive previste dall'art. 75 del D.P.R. 285/90.
3. I feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulati potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate.

ART. 15 - Feretri per tumulazione

1. La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno esterna, l'altra in metallo, interna, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 285/90.
2. Per il trasporto da un Comune ad un altro che disti meno di cento chilometri, è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, comma 5, del D.P.R. 285/90.
3. Per il trasporto da un Comune ad un altro che disti più di cento chilometri, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre si applicano le disposizioni di cui al comma 1, nonché agli articoli 27, 28, 29 del D.P.R. 285/90. (L'autorità menzionata nei succitati artt. 27, 28, 29, dopo l'emanazione del D.P.C.M. 26/05/2000, deve intendersi sostituita dal Sindaco territorialmente competente).

ART. 16 - Feretri per cremazione

1. La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche del succitato art. 15, comma 2, laddove il trasporto si esegua entro i 100 km. dal Comune di decesso.
2. La salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui al summenzionato art. 15, comma 1, in ogni altro caso.

ART. 17 - Fornitura gratuita dei feretri e piastrina di riconoscimento

1. Il Comune fornisce gratuitamente le casse per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, salvo in quest'ultimo caso il diritto di rivalsa sugli stessi.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco tramite gli organi gestionali comunali previsti dalla legge, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
3. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il

cognome e il nome delle salma contenuta e le date di nascita e di morte.

4. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali dati certi.
5. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del coperchio il marchio di fabbrica con l'indizione della ditta costruttrice.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

ART. 18 – Norme generali – trasporti gratuiti e a pagamento

1. Non può essere eseguito alcun trasferimento di salme da parte di privati.
2. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono eseguiti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/90, e sono liberi.
3. I trasporti funebri possono essere gratuiti o a pagamento secondo le tariffe stabilite dal Comune, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 285/90.
4. E' vietato il trasporto di salme nell'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero.

ART. 19 – Modalità ed autorizzazione

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito del decreto di autorizzazione del Comune del luogo dove è avvenuto il decesso.

ART. 20 – Comunicazione dell'autorizzazione ad altri comuni

1. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

ART. 21 - Morti di malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato da Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dall' art. 15 del presente Regolamento.
2. Per i cadaveri portatori di radioattività il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'ASS, o suo delegato prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere e i successivi provvedimenti per la decontaminazione.
3. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa, verranno trasportati su disposizione dell'Autorità Giudiziaria o organo ad essa delegato, al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il personale addetto alla custodia possa avvertire

eventuali manifestazioni di vita.

ART. 22 – Trasporto da comune a comune per cremazione

1. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Comune in cui è avvenuto il decesso.

ART. 23 – Consegna autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui all'articolo precedente deve essere consegnata al personale di custodia laddove presente e comunque al personale autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

ART. 24 – Orari dei trasporti

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Comune.
2. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.
3. Per ragioni di sicurezza e incolumità stradale possono essere individuati percorsi alternativi che limitano il transito sulla viabilità primaria.
4. I cortei funebri non devono far soste lungo la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

ART. 25 – Trasporto per e da altri comuni per il seppellimento

1. Il trasporto delle salme può essere eseguito da ditte specializzate; il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
2. L'Azienda per i Servizi Sanitari competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.
3. Se la salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'ASS o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm 0,660.
4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'ASS competente per il Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

ART. 26 - Trasporto di salme senza funerale

1. Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui

agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90 e, chiuso anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. I trasferimenti anteriori al funerale sono eseguiti in forma privata e senza corteo.

ART. 27 – Riti religiosi

1. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa la vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte o per pericolo conseguente alla diffusione della radioattività.
2. I Ministri di culto, sia della Chiesa Cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali. La salma può sostare in chiesa o altro luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

ART. 28 - Trasporto di cadaveri al deposito di osservazione o all'obitorio

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio, o al cimitero si esegue in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto.

ART. 29 - Trasporto di cadaveri all'estero o dall'estero

1. I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 Febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 01/07/1937, n. 1379, sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste dalla detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.
2. Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino e per l'estradizione nel Paese di salme dirette verso uno degli stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino si fa riferimento agli artt. 28 e 29 del D.P.R. 285/90.
3. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato del Vaticano si richiama la Convenzione 28/04/1936 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16/06/1938, n. 1055.

ART. 30 – Feretri in materiale diverso

1. Il Ministero della Salute, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio Superiore della Sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune l'uso, per le casse, di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 15 del presente Regolamento, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

ART. 31 – Modalità di trasporto di cadaveri in particolari mesi dell'anno

1. Per il trasporto di cui all'art. 22, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme stesse devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nella cavità corporea di almeno 500 cc. di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.
2. Negli altri mesi dell'anno, suddetta prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si

raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto si esegue dopo 48 ore dal decesso.

3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

ART. 32 – Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili (comprese le ceneri derivanti dalla cremazione), ferme restando la autorizzazioni di cui agli artt. precedenti, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.
2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili devono in ogni caso essere raccolti in cassette di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.
3. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

ART. 33 - Carri destinati al trasporto dei cadaveri

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strade devono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.
2. Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'Azienda per i Servizi Sanitari competente che deve controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.
3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento, per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

ART. 34 - Rimesse di carri funebri

1. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco in osservanza delle norme dei regolamenti locali.
2. Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.
3. Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal direttore sanitario della Azienda per i Servizi Sanitari competente, anche per il tramite di suoi delegati.

TITOLO II

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

ART. 35 - Cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nell'unico cimitero urbano esistente.

ART. 36 – Disposizioni generali

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 285/90. (Per l'art. 105 le competenze ministeriali ivi descritte sono trasferite alle Regioni con D.P.C.M. 26/05/2000).
2. Al suo interno i cimiteri comprenderanno:
 - un'area destinata a campo di inumazione comune (CI);
 - un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale (colombario) (CL);
 - un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie (tombe di famiglia) (TF);
 - un deposito di osservazione (DO);
 - una camera mortuaria (CM) attrezzata come disposto dagli articoli 65 e 66 del Regolamento di Polizia Mortuaria-D.P.R. n. 285/1990 per l'autopsia;
 - una cappella per riti religiosi (CA);
 - un ossario comune (OS);
 - un cinerario comune (CN);
 - un edificio (colombario) per nicchie ossario (CO);
 - un edificio (colombario) per raccogliere le urne cinerarie (CC);
 - un magazzino (MA);
 - servizi igienici destinati al pubblico (WC);
 - servizi igienici accessibili a persone disabili (WD);
 - gli spogliatoi ed i servizi riservati agli operatori cimiteriali (SP).

ART. 37 – Ammissione nel cimitero

1. Nei cimiteri, quando non venga richiesta altra destinazione, sono ricevute e sepolte, senza distinzione di origine, cittadinanza e religione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata nel cimitero del Comune stesso;
- d) In deroga all'art. 50 del D.P.R. n 285/1990 è pure consentita, a discrezione del Sindaco o di altro organo previsto dalla normativa vigente e comunque in numero limitato l'inumazione o la tumulazione di:
 - salme di consorti, genitori e figli di persone residenti nel Comune;
 - salme di persone già residenti a condizione che nel cimitero sia sepolto almeno un genitore, il coniuge o un figlio;
 - salme di persone appartenenti a comunità gravitanti per legami religiosi o altro attorno al nostro Comune.
- e) i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all' art. 6 del presente Regolamento;
- f) i resti mortali delle persone sopraelencate;
- g) per giustificati motivi e compatibilmente con le disponibilità il Sindaco può concedere la sepoltura in campo comune anche ai non residenti;
- h) cadaveri di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nel corso della loro vita per opere svolte in favore della collettività. Tale assegnazione, al caso concreto, avverrà con motivato decreto del Sindaco.

ART. 38 - Responsabilità

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco o ad altro organo previsto dalla normativa vigente.
2. Il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'ASS o suo delegato, controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 39 - Servizio di custodia

1. In tutti i cimiteri deve essere assicurato un servizio di custodia, a cui provvederà direttamente il Comune con proprio personale o appaltando il servizio all'esterno. Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22 del presente Regolamento ed inoltre, iscrive sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui ai precedenti artt. 19, 20, 21 e 22, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;

- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazioni, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri, o di ceneri.

ART. 40 – Affidamento servizio di custodia

1. Il servizio di custodia, se affidato a Ditta privata, dovrà essere svolto in conformità alle disposizioni di cui al T. U. delle LL. SS. e del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

ART. 41 – Tenuta registro

1. I registri indicati nel succitato art. 42 devono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
2. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

CAPO II

RISCONTRO DIAGNOSTICO, RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO, PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERI A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO, AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

ART. 42 – Rinvio e disposizioni di legge

1. Per le materie previste al presente capitolo si fa riferimento alle norme contenute negli articoli n. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del D.P.R. 285/90.

CAPO III

PIANI CIMITERIALI

ART. 43 - Disposizioni generali

1. Nel cimitero sono stati individuati campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie. Non sono state previste aree per inumazioni private.
2. Il cimitero dispone di aree e opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 285/90.
3. Il piano regolatore cimiteriale, di cui il presente Regolamento è parte integrante, non prevede, per le sepolture private, ulteriori aree da assegnare.

ART. 44 - Piano regolatore cimiteriale

1. Il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni.
2. L'elaborazione del piano dovrà tenere conto:
 - dell'andamento medio della mortalità nell'area di competenza territoriale sulla base dei dati dell'ultimo decennio e di adeguate stime da formulare anche in base ai dati resi noti dall'Istituto Nazionale di Statistica;
 - della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistemazione di inumazione e tumulazione, di nicchie cinerarie in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno liberare nel cimitero a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni e cremazioni.
3. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività (tombe di famiglia);
 - c) tumulazioni individuali in loculi;
 - d) cellette ossario;
 - e) nicchie cinerarie;
 - f) ossario e cinerario comune.
4. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 285/90.

ART. 45 – Contenuto planimetrie

1. L'Ufficio comunale è dotato di planimetrie che devono essere aggiornate ogni cinque anni, o quando vengano apportate modifiche ed ampliamenti al cimitero.
2. Dette planimetrie comprendono:
 - a) una planimetria in scala non inferiore a 1:500 del cimitero esistente nel territorio del Comune;
 - b) una planimetria in scala 1:2000 estesa anche alle zone circostanti, comprendenti le relative zone di rispetto cimiteriale;
 - c) una planimetria, in adeguata scala, dell'intero territorio comunale con l'ubicazione del cimitero.

ART. 46 - Disposizioni tecniche generali

1. I progetti di costruzione dei nuovi cimiteri devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico - chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda e devono essere deliberati dalla Giunta Comunale.
2. All' approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.

3. La relazione tecnico sanitaria che accompagna i progetti di costruzione di cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura. Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, e delle eventuali costruzioni accessorie previste.
4. Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso che gli edifici dei servizi generali e gli impianti tecnici.
5. I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto così come previsto dall'art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e con le successive modifiche introdotte dall'art. 28 della L. 166/2002.
6. Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1428, e successive modifiche.
7. E' vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.
8. Nell'ampliamento del cimitero esistente, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore cinquanta metri dai centri abitati.
9. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un elevato grado di porosità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.
10. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere, in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione.
11. La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione comune, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione.
12. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione comune, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'art. 86 del D.P.R. 285/90.
13. Nell'area destinata a campo di inumazione comune non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:
 - a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione, oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, ossari comuni o di sepolture private;
 - b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
 - c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
 - d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione in campo comune.
14. I cimiteri devono essere approvvigionati di acqua potabile e dotati di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto ai cimiteri. Devono inoltre essere dotati di servizi per i portatori di handicap.

15. Il terreno dei cimiteri deve essere sufficientemente dotato di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.
16. I cimiteri devono essere recintati lungo il perimetro da un muro o da altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.
17. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione, i manufatti di loro proprietà.
18. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.
19. La dismissione di sepolture private e di tombe di famiglia può essere fatta solo dopo la estumulazione dei resti mortali in esse contenuti, nell'osservanza delle norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 285/90, ed a cura e spese del concessionario o dei familiari aventi diritto.
20. E' consentito autorizzare, ad istanza degli aventi titolo, anche la cremazione di resti mortali provenienti da estumulazioni alla scadenza della concessione, senza alcun obbligo di una preventiva, ulteriore fase di inumazione di durata almeno quinquennale, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 15/07/2000, n. 254 che ha parzialmente modificato ed integrato l'art. 86 del D.P.R. 285/90 e la circolare del Ministero della Sanità 31/07/1998, n. 10.

ART. 47 - Reparti speciali entro i cimiteri

1. Il piano regolatore cimiteriale non prevede reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri, resti mortali, conservazione di ceneri od ossa di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.
2. Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali non può essere riservata alcuna area del cimitero urbano per la oggettiva mancanza degli spazi necessari.

ART. 48 - Camera mortuaria

1. Il cimitero deve disporre di una camera mortuaria per l'eventuale sosta del feretro prima del seppellimento avente le caratteristiche di cui agli articoli 64 e 65 del D.P.R. 285/90.
2. La camera mortuaria può essere anche adibita a deposito di osservazione previsto dall'art 10 del presente Regolamento; in tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art. 11 del D.P.R. 285/90 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

ART. 49 - Sala per autopsie

1. Il cimitero comunale dovrà essere dotato di una sala per autopsie, che dovrà rispondere ai requisiti prescritti agli articoli 65 e 66 del D.P.R. 285/90 e può essere un unico con la Camera mortuaria ed il deposito di osservazione.

ART. 50 - Ossario comune

1. Il cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni per le quali, una volta che sia completata la mineralizzazione, non vengono richieste dai familiari altre destinazioni nel cimitero. L'ossario comune deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

CAPO IV

INUMAZIONE

ART. 51 – Durata inumazione

1. Il piano regolatore cimiteriale di cui il presente regolamento è parte integrante, non individua aree per le sepolture private a sistema di inumazione.
2. Le sepolture per inumazione in campo comune hanno una durata minima di 10 anni dal giorno del seppellimento e le aree vengono assegnate gratuitamente.

ART. 52 – Campi di inumazione

1. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

ART. 53 – Campi di inumazione – disposizioni generali

1. Ogni fossa nei campi di inumazione salvo diversa soluzione prescelta dai privati, deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino al costipamento del terreno.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di copritomba e/o di una lapide marmorea.
4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità e i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 285/90.

ART. 54 – Feretri per inumazione

1. Le salme destinate all'inumazione devono essere racchiuse in feretri secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente Regolamento.

2. E' vietato l'uso di sarcofagi in calcestruzzo o ferro che limitino la continuità del terreno di copertura.

ART. 55 - Fosse per inumazione

1. Le fosse per le inumazioni di persone aventi più di 10 anni di età debbono avere una profondità non inferiore a ml. 2,00. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a 10 anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2,00. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 e una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
3. Dopo che vi sia stato depresso il feretro la fossa dovrà essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga in superficie.
4. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, e debbono avere una larghezza minima di metri 0.50 fra fossa e fossa.
5. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ART. 56 – Feretri provenienti dall'estero

1. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

ART. 57 – Modalità di deposizione dei feretri nella fossa

1. Le operazioni di deposizione del feretro nella fossa saranno eseguite con massima cura e rispetto. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od avvalendosi di un meccanismo sicuro. Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 55.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. E' assolutamente vietato spogliare un cadavere, appropriarsi di parte di esso, degli abiti, di ornamenti o oggetti preziosi.

CAPO V

TUMULAZIONE

ART. 58 – Disposizioni generali

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove

vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

2. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive, si applicano le Norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90, in particolare:
 - a) le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno l'altra di metallo, secondo quanto disposto dall' art. 15 del presente Regolamento;
 - b) le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal presente Regolamento;
 - c) nella tumulazione in nicchie ed in loculi è vietato sovrapporre un feretro sull'altro; nei colombari destinati alla tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo separato, intendendosi per "feretro", l'insieme delle due casse contenenti una salma. Il loculo può comunque ospitare, oltre al feretro, urne cinerarie e cassette di resti di familiari esumati o estumulati;
 - d) a partire dalla esecutività del presente Regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m 2,25, altezza m 0,70 e larghezza m 0,75. (Art. 13.2 della Circ. 24/06/1993,n. 24);
 - e) la struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruito interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zona sismica. Nel caso di costruzioni in conglomerato cementizio armato, sia le solette, che i tramezzi devono avere lo spessore non inferiore a cm 10,00;
 - f) è permessa la costruzione di loculi prefabbricati le cui celle devono avere uno spessore tale da assicurare la dovuta resistenza meccanica;
 - g) le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 kg/mq;
 - h) le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi e ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tale proprietà;
 - i) i piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquidi;
 - j) la chiusura del tumulo deve essere realizzata in muratura in mattoni pieni ad una testa intonacata nella parte esterna. E' consentita altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm 3,00 o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità e spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica, sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

ART. 59 - Deposito provvisorio

1. La concessione provvisoria, previo pagamento del canone stabilito in tariffa, è ammessa, in via eccezionale, solo nel caso in cui si rendano necessari lavori di ripristino di tombe private.
2. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dell'Ufficio Comunale competente, in un tempo non superiore a 18 mesi.
3. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo che va dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva estumulazione. Le

frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

4. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto sottoscritto dai richiedenti il cui originale deve essere conservato presso gli Uffici comunali.
5. A garanzia può essere richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.
6. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco o diverso organo previsto dalla Normativa vigente, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi, previo pagamento dei diritti relativi.
7. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO VI

CREMAZIONE

ART. 60 – Modalità di rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.
2. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di tale disposizione testamentaria, la volontà può essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. La cremazione può essere altresì disposta dal Sindaco, quando non vi siano atti testamentari contrari prodotti in vita dal defunto e non esistano parenti deputati a disporre diversamente. In tal caso tutti gli oneri per la cremazione saranno a carico del Comune e le ceneri verranno disperse nel cinerario comune.
3. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai Pubblici Ufficiali abilitati. Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, non vi è obbligo di autenticare la sottoscrizione di cui sopra, se la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente comunale addetto a riceverla.
4. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.
5. Le salme destinate alla cremazione devono essere racchiuse in feretri secondo quanto disposto dall'art. 16 del presente Regolamento.
6. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

7. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.
8. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
9. Il Sindaco in casi particolari e su richiesta dell'interessato o degli aventi titolo, può autorizzare la collocazione dell'urna cineraria in spazi diversi da quelli indicati dal presente titolo, purché all'interno dell' area cimiteriale. conformemente alla Normativa in vigore al momento della richiesta.

ART. 61 – Consegna, raccolta e conservazione ceneri

1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari , dei quali uno deve essere conservato dal Responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.
2. Per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalle cremazioni delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione o per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione, è destinato a cinerario comune un locale all'interno dell'area cimiteriale. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e profondità riportate alle previsioni del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

CAPO VII

IMBALSAMAZIONI

ART. 62 - Imbalsamazioni

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S competente, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per far eseguire l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:
 - a) dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
 - b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludano il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. Il trattamento antiputrefattivo è eseguito dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'ASS competente o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui al D.P.R. 285/90.

4. Per l'imbalsamazione dei cadaveri portatori di radioattività si applica quanto previsto dall'art. 47 del D.P.R. 285/90 così come aggiornato dal precedente art. 10, comma 2 del presente Regolamento.

CAPO VIII

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

ART. 63 - Esumazioni

1. Le esumazioni possono essere ordinarie o straordinarie.
2. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un periodo minimo di 10 anni dalla inumazione, tempo necessario al terreno per la mineralizzazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
3. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dall'Organo gestionale comunale competente previsto dalla normativa vigente.
4. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualsiasi periodo dell'anno, ad esclusione dei mesi di luglio e agosto.
5. Il personale che esegue le esumazioni stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato. Le salme che, all'atto della esumazione, risultassero indecomposte saranno nuovamente inumate in sito o trasferite in apposito campo di seppellimento.
6. E' ammessa a richiesta la presenza dei familiari al momento della esecuzione delle operazioni, previo nulla osta della competente ASS.
7. Per quanto non detto, si fa riferimento all'articolo 82 del D.P.R. 285/90.
8. E' compito del Responsabile dell'Ufficio autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle avvalendosi anche di sistemi informatizzati.
9. Annualmente il Responsabile dell'Ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria e comunicherà ai parenti più prossimi noti all'ufficio il programma di massima delle esumazioni per dar loro modo di organizzare l'eventuale presenza alle operazioni di recupero della salma e di prenotare l'eventuale ossario per la conservazione delle spoglie del defunto.
10. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con sufficiente anticipo.

ART. 64 - Esumazione straordinaria

1. Le esumazioni straordinarie, per salme da trasportare in altre sepolture o per la cremazione, sono autorizzate dal Sindaco e devono essere eseguite alla presenza del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'ASS o suo delegato e alla presenza di un addetto del cimitero.
2. Le salme possono essere esumate straordinariamente prima del prescritto turno di

rotazione per ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, a richiesta dei familiari, previa autorizzazione del Sindaco o altro organo previsto dalla Normativa vigente, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

3. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme di detta Autorità eventualmente suggerite.
4. Tali esumazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell' ASS e dell'incaricato del servizio di custodia o da personale tecnico da lui delegato e vi possono presenziare solamente i parenti autorizzati.

ART. 65 - Divieto di esumazioni straordinarie

1. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie: nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre; e quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa compresa nell'elenco delle malattie infettive - diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell' ASS o suo delegato, dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 66 - Raccolta delle ossa

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliercle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione previo versamento della tariffa all'uopo prevista. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettoni di zinco.

ART. 67 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Le estumulazioni ordinarie, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private e a concessione perpetua, si eseguono di norma allo scadere del periodo della concessione, organizzando le operazioni per settori uniformi. Sono regolate dal Sindaco o da diverso organo previsto dalla Normativa vigente, previo nulla osta della competente ASS. L'estumulazione per interi settori omogenei, cui necessariamente farà seguito un'idonea manutenzione straordinaria delle celle e dell'intero manufatto, esclude il prolungamento della concessione per la stessa sepoltura.
3. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dell'attività cimiteriale o gli ordini di servizio impartiti dal Sindaco o da suo delegato.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dell'Ufficio cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, firmato dallo stesso, sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della commemorazione dei defunti e, possibilmente, per tutto l'anno successivo.

5. I resti mortali sono raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda, o non è stato provveduto al versamento della tariffa, i resti mortali, qualora si trovino in condizione di completa mineralizzazione, saranno collocati in ossario comune.
6. E' consentita la estumulazione straordinaria precedentemente alla scadenza del periodo di concessione purché siano passati almeno 25 anni dalla tumulazione della salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero. E' inoltre ammessa a richiesta dei familiari interessati per trasportare i feretri in altra sepoltura o per la cremazione e comunque nel rispetto degli artt. 88 e 89 del D.P.R. 285/90 o su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
7. E' ammessa, a richiesta, la presenza dei familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni previo nulla osta della competente ASS ed eventualmente dell'Autorità Giudiziaria.
8. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private o a concessione perpetua, qualora non sia completato il processo di mineralizzazione, devono essere inumati per il tempo necessario alla completa mineralizzazione del cadavere, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo stesso di mineralizzazione.
9. Relativamente al comma 8 del presente articolo valgono le disposizioni previste al comma 20 dell'art. 46 del presente Regolamento.
10. E' di competenza Regionale la eventuale autorizzazione per ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell'articolo 82 del D.P.R. 285/90.
11. A richiesta degli interessati, in vista della estumulazione, il Responsabile dell'Ufficio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro in un nuovo sito eventualmente disponibile dietro il pagamento del relativo canone, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere alla nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno tre anni dalla precedente.
12. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'ASS o suo delegato.

ART. 68 – Autorizzazione all'estumulazione

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'ASS o suo delegato constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarino che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
2. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente Regolamento.
3. Non sono autorizzate estumulazioni, salvo ordine dell'Autorità Giudiziaria,

quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme.

ART. 69 - Operazioni vietate nell'estumulazione

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle della cassa con la quale fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il Responsabile del Servizio e gli operatori addetti ai cimiteri sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.
3. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture a inumazione e 30 per quelle a tumulazione (fatto salvo quanto contenuto al precedente art. 67, comma 6 del presente regolamento) è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e su autorizzazione del Sindaco.

CAPO IX

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO

ART. 70 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Il costo delle esumazioni ordinarie è stabilito dalla Giunta Comunale.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma prevista dall'apposita tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704 e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la relativa fattura, comprensiva dei costi del personale in riferimento alle operazioni svolte.
4. Le ossa raccolte nelle esumazioni ed estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.
5. Le dimensioni limite delle cassette ossario devono essere compatibili con quelle dello spazio disponibile nella nicchia, colombario.

CAPO X

MATERIALI E OGGETTI DA RECUPERARE

ART. 71 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia seguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti dei competenti Uffici Comunali.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni, devono essere consegnati al Servizio di custodia del cimitero, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso tale termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ART. 72 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano di proprietà del Comune, che può impiegarle per opere di miglioramento dei cimiteri o, altrimenti alienarli. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti o affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, lapidi e copri tomba che rimangono a disposizione del Comune dopo la esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta, per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno in altro luogo idoneo.

TITOLO III

CAPO I

CONCESSIONI CIMITERIALI

ART. 73 - Disposizioni generali

1. Comune può concedere a privati residenti e ad Enti operanti nel territorio comunale l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività o manufatti costruiti dal Comune (loculi, ossari, nicchie per urne cinerarie, lapidine ricordo, ecc.).
2. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano: loculi, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, lapidine ricordo, ecc..
3. Alle sepolture private, di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni contenute nel presente Regolamento e quelle generali stabilite dal D.P.R. 285/90 sia per le tumulazioni che per le estumulazioni.
4. Il rilascio della concessione è subordinato alla presentazione di idonea istanza al Sindaco ed al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
5. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile.
6. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impegnare per le esigenze del cimitero.
7. Con l'atto della concessione il Comune può imporre ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione.
8. La concessione, relativamente ai manufatti costruiti dal Comune, laddove sia regolata da schema di atto di concessione-tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata dal Responsabile del Servizio Comunale competente previsto dalla normativa vigente, previa assegnazione del manufatto da parte dell'Ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
9. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato revocabile, su beni soggetti al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
10. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della

medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

11. In particolare l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) la data di inizio e la durata;
 - c) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il Legale Rappresentante pro tempore, i/le concessionari/ie, che sottoscrivono l'atto;
 - d) le salme destinate ad essere accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (tombe di famiglia, collettività, etc.);
 - e) l'eventuale restrizione o l'ampliamento del diritto d'uso in relazione all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.
12. Concessionario è chiunque abbia ottenuto l'atto di concessione, oppure, la persona in nome della quale è stata avanzata la domanda, se l'atto è stato richiesto da un procuratore speciale la cui qualità risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata e allegata all'atto di concessione.
13. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
14. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 285/90.
15. Le tariffe di concessione di cui all'articolo precedente sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale e potranno essere aggiornate annualmente in base al deprezzamento della moneta, tenuto conto dei costi e dei maggiori oneri posti a carico del Comune.
16. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

ART. 74 – Soggetti

1. Possono essere destinatari di concessioni cimiteriali i Privati o gli Enti.
2. I Privati si possono distinguere in:
 - a) Persone fisiche
 - b) Famiglie
 - c) Collettività/Comunità
 - d) Parrocchie
3. Gli Enti si possono distinguere in:
 - a) Enti morali
 - b) Confraternite
 - c) Istituzioni

ART. 75 – Soggetti esclusi

1. Non possono ritenersi Enti coloro che hanno scopi commerciali, né società

giuridiche in quanto prive di quell'elemento personale che costituisce "interesse" alla sepoltura.

ART 76 - Modalità di concessione

1. Trattandosi di un rapporto di diritto pubblico, la concessione presuppone una istanza del richiedente, una valutazione dell'Amministrazione, un Atto di concessione.
2. L'assegnazione delle sepolture avviene per ordine progressivo in relazione alla disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione. L'ordine di assegnazione sarà dal basso verso l'alto, partendo da sinistra verso destra e con risalita a serpentina senza saltare file.
3. La sepoltura individuale privata relativa alle concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune, può concedersi solo in presenza della salma per i loculi, dei resti o ceneri per gli ossarietti, delle ceneri per le nicchie per urne.
4. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune.
5. La concessione per la realizzazione di tumuli per famiglie e collettività è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando, come criterio di priorità, la data di presentazione della domanda di concessione.
6. Esclusivamente per le concessioni di cui al punto 5 del presente articolo, l'interessato dovrà allegare anche il progetto di massima.
7. L'Amministrazione Comunale si riserverà almeno due loculi liberi per tumulazioni provvisorie.

ART. 77 - Forma della concessione

1. La forma dell'atto di concessione deve essere quella della scrittura privata o atto pubblico tra il Concessionario e l'Ente concedente.
2. L'atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso se in forma di scrittura privata.

ART. 78 - Inizio della concessione

1. Normalmente la concessione decorre dalla data della firma dell'Atto. Qualora l'utilizzo del manufatto avvenga in data antecedente alla firma del contratto, la concessione stessa decorre dalla data di effettivo utilizzo.
2. Le concessioni in uso di aree per la costruzione, a cura e spese di privati o Enti, di sepolture a sistemi di tumulazione individuale per famiglie e collettività, impegnano il Concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste agli artt. successivi ed alla esecuzione delle opere relative entro 12 mesi dalla data dell'atto di concessione pena la decadenza. Qualora l'area non sia ancora disponibile detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi da valutare il Sindaco o diverso organo previsto dalla normativa vigente, può concedere, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 12 mesi.

ART. 79 - Durata della concessione

1. Le concessioni sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 285/90.
2. Le concessioni perpetue e quelle a tempo determinato di durata eventualmente

eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, mantengono i diritti acquisiti.

3. La durata è fissata:
 - a) in 50 (cinquanta) anni per i manufatti (loculi ed ossari) del 1°, 2° e 3° lotto;
 - b) in 30 (trenta) anni per i manufatti (loculi) del 4°, 5° e 6° lotto e per le future costruzioni ad opera del Comune;
 - c) in 30 (trenta) anni per gli ossari e le nicchie cinerarie costruite dal Comune successivamente ai lotti 1°, 2° e 3°;
 - d) in 20 (venti) anni per tutte le lapidi ricordo presenti e da costruire nel cimitero;
 - e) in 99 (novantanove) anni per le aree destinate alla costruzione di tumuli per famiglie e collettività (tombe di famiglia).

ART. 80 - Scadenza concessioni

1. Alla data di scadenza del periodo di concessione il loculo, l'ossario, la nicchia per le ceneri o il lapidino ricordo dovranno essere lasciati liberi.
2. Non è previsto il rinnovo sulla medesima sepoltura.
3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi, in difetto il Comune procederà alla pubblicazione di tale avviso all'Albo Comunale e quello del Cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

ART. 81 - Rinunce, divisioni e subentri

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessioni di sepoltura individuale a tempo determinato, quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
3. Per le tombe di famiglia più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
4. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione nel D.P.R. 28/12/2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
5. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale per sé o per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali. Tali richieste sono recepite e registrate dai competenti organi amministrativi comunali.
6. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 93 del presente Regolamento, sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio Comunale entro 12 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione della intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 93 del presente Regolamento, che assumono la qualità dei concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'Ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criterio di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, fermo restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato dal tariffario.
9. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 93 del presente Regolamento, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di Ufficiale Giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

ART. 82 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni, intendendosi per "N" anni, la durata della concessione, quando la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata, il rimborso della tariffa in vigore al momento della concessione, di una somma pari a 1.

$$2 \times N$$

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
3. Nel caso non venga presentata la rinuncia, il loculo non potrà essere utilizzato per altra salma.

ART. 83 - Rinuncia a concessioni di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione; in tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ART. 84 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al primo comma dell'art. 73 del presente Regolamento, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi, per l'area data in concessione, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.
3. Per i manufatti realizzati ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, scelto di comune accordo, con spese a carico del concessionario.
 4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 85 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti, dai privati, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:
 - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore decimo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ART. 86 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 285/90, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per l'ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco o diverso organo previsto dalla normativa vigente, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di durata eventualmente eccedente i 99 anni della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dalla Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART. 87 – Revoca di concessioni di durata eccedente i 99 anni

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eccedente i 99 anni, di cui all'art. 85 del presente Regolamento, potranno essere revocate quando, trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.

ART. 88 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione, salvo proroga;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura (art. 93 del presente Regolamento);
 - d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati nell'atto di concessione e comunque non oltre i 12 mesi;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 96 del presente regolamento;
 - f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
 - g) quando siano trascorsi tre anni dal decesso del concessionario senza che gli eredi legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'articolo 93, abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestatario.

ART. 89 – Procedura per la pronuncia di decadenza

1. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d), e), f), di cui all'articolo precedente è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
2. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
3. Nel caso di famiglia estinta, decorsi i termini della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza della concessione.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete dall'Organo gestionale comunale competente previsto dalla normativa vigente in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'ufficio competente.

ART. 90.- Provvedimenti conseguenti alla decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, l'Organo gestionale comunale competente, disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2. Dopodiché l'organo gestionale comunale competente disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ART. 91 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. 285/90.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per una nuova collocazione di salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

CAPO II

SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

ART. 92- Disposizioni generali

1. Le aree destinate alla tumulazione privata (tombe di famiglia) sono previste nel piano regolatore cimiteriale di cui agli articoli 43 e seguenti del presente Regolamento.

ART. 93 - Uso delle sepolture private

1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato ai concessionari e ai loro familiari. Per gli Enti il diritto d'uso è riservato alle persone contemplate nel relativo ordinamento e nell'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del primo che del secondo comma dell'art. 93 del D.P.R. 285/90, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini fino al sesto grado.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal concessionario all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza, da presentare all'ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nullaosta.
5. I casi di "convivenza" fra i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al

quarto comma del presente articolo.

6. Può altresì essere consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari, comprovata con apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza, resa da uno dei concessionari previo assenso di eventuali altri titolari della concessione e presentata in Comune prima della richiesta di sepoltura.
7. Rimangono tassativamente esclusi dal diritto della sepoltura tutte le persone che non risultano legate al titolare della concessione in uno dei modi suesposti.
8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
9. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza poter far valere alcun diritto sulla conservazione delle distanze e sullo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune potrà in ogni tempo modificare e impiegare per esigenze del cimitero.
10. Qualora il richiedente sia soggetto avente diritto, si presume la sua legittimazione ad agire anche in nome e per conto degli altri.
11. Le eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi avanti l'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.

ART. 94 - Progetti dell'opera

1. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco su conforme parere della Commissione Edilizia e del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'ASS competente.
2. Su richiesta del concessionario al Sindaco e su presentazione di un progetto edilizio, può essere autorizzato il ricavo di nicchie – ossario in tombe di famiglia private nel rispetto delle norme vigenti in materia di polizia mortuaria ed edilizia.

ART. 95 – Costruzioni dell'opera

1. Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumentini, colombari, ossari, nicchie cinerarie, tombe di famiglia, edicole funerarie secondo le norme indicate agli artt. 58, 113, 114 e 115 del presente Regolamento.

ART. 96 - Manutenzioni dell'opera

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro sia di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune, il Comune stesso provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.
3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - l'ordinaria pulizia;

- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti
4. L'Amministrazione Comunale non è responsabile di eventuali smottamenti od avvallamenti del terreno che provochino danni alle tombe marmoree, per cui nulla è dovuto, da parte dell'Amministrazione Comunale ai Concessionari.
 5. Quando i loculi o le tombe dati in concessione perpetua o a tempo determinato risultino, a giudizio dell'Ufficio, in stato di assoluto e palese abbandono, il Sindaco comunica con notifica, anche a mezzo posta, al concessionario o all'avente diritto sulla sepoltura, il rilievo sullo stato di abbandono in cui versa la stessa, diffidandolo a che venga ripresa, in modo continuativo, la sua decorosa manutenzione entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Continuando lo stato esteriore di abbandono per un periodo complessivo di 180 giorni dalla comunicazione, il Comune procederà, senza altro avviso, ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. 285/90.

TITOLO IV

CAPO I

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

ART. 97 - Attività edilizia

1. L'attività edilizia all'interno dei cimiteri è regolata dal Regolamento di Polizia Mortuaria approvata con D.P.R. 285/90, dal Piano Regolatore Cimiteriale e dal presente Regolamento.
2. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono avvalersi dell'opera di privati imprenditori a loro libera scelta.
3. E' tassativamente vietato alle imprese di svolgere nel cimitero azioni di accaparramento dei lavori e svolgere attività comunque censurabili.
4. Il personale delle imprese, o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui ai successivi artt. 118 e 125 in quanto compatibili.

ART. 98 - Divieti di esecuzione d'opera

1. Nessuna opera di qualunque entità può essere intrapresa nei cimiteri ove manchi l'Autorizzazione scritta del Sindaco o di diverso organo previsto dalla Normativa vigente.

ART. 99 - Parere Azienda Servizi Sanitari

1. Per l'approvazione dei progetti e' necessario il parere obbligatorio e vincolante della competente ASS e il parere obbligatorio ma non vincolante della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi XIV e XV del D.P.R. 285/90 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

ART. 100 - Domande di autorizzazione

1. Per la posa delle lapidi e degli arredi funerari nei loculi, negli ossari e nei cinerari, deve essere rivolta apposita domanda all'ufficio competente, con le modalità descritte all'art. 120, cui farà seguito l'autorizzazione amministrativa dello stesso ufficio.
2. Per le edicole funerarie o tombe di famiglia è prevista l'autorizzazione edilizia secondo le norme della Legge 52/91 e successive modifiche ed integrazioni. Le

domande di autorizzazione edilizia devono essere firmate dal Concessionario, dal progettista e dovranno essere presentate con le modalità descritte all'art. 101.

3. Con la domanda dovrà essere presentato l'atto comprovante l'assegnazione in concessione dei terreni su cui si vuole edificare l'opera.

ART. 101 – Contenuto dei progetti

1. I progetti delle edicole funerarie devono essere redatti con particolare cura ed avere caratteristiche di sufficiente pregio artistico adeguato alla dignità ed al prestigio del luogo.
2. Gli elaborati di progetto devono essere firmati del concessionario, dal progettista e dovranno contenere:
 - a) planimetria dell'area avuta in concessione estesa alle aree limitrofe in scala 1:100;
 - b) pianta, prospetti, sezioni: nel rapporto 1:50;
 - c) particolari decorativi e costruttivi necessari ad evidenziare l'opera in ogni suo elemento.
 - d) relazione tecnico-descrittiva;
 - e) eventuale documentazione fotografica.

ART. 102 – Dichiarazione inizio lavori

1. Per la costruzione delle edicole funerarie, prima dell'inizio dei lavori il Concessionario dovrà inviare una dichiarazione comunicando il giorno in cui intende iniziare i lavori, il nominativo del Direttore dei lavori e quello dello assuntore delle opere che controfirmeranno la dichiarazione quale accettazione dell'incarico ricevuto e per presa visione del progetto dell'opera da realizzare.

ART. 103 – Contenuti e norme dell'opera

1. Nell'atto di approvazione del progetto delle edicole funerarie dovranno essere definite il numero di salme che possono essere contenute nel sepolcro ed il termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
2. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso dall'esterno del cimitero.
3. Le dimensioni limite delle costruzioni per sepolture private, vengono stabilite dall'Amministrazione Comunale in sede di approvazione del Piano Regolatore Cimiteriale.
4. L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro e non oltre sei mesi dal rilascio della Autorizzazione edilizia.
5. Il termine dei lavori dovrà avvenire entro un anno dall'inizio dei lavori.

ART. 104 – Disposizioni generali

1. Il numero dei loculi complessivo, di cui al comma primo dell'art. 73 del presente Regolamento è fissato in ragione di 1 loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche. I loculi eccedenti il massimo consentito e non autorizzati, possono essere utilizzati dal Comune per rispondere ad esigenze di sepolture non ancora realizzate o non realizzabili.
2. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area

concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai sevizi del cimitero.

3. Le variazioni di carattere ornamentale e qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma degli artt. 98 e 99 del presente Regolamento.
4. Le autorizzazioni di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione e il termine di ultimazione dei lavori.
5. I concessionari di sepolture private hanno facoltà di collocare sulla tomba, previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio competente, lapidi, ricordi e similari.
6. Al fine di uniformare le varie tipologie di lapidi, etc. l'autorizzazione potrà contenere apposite indicazioni relative alle dimensioni da rispettare e al conseguente allineamento delle tombe.

ART. 105 - Responsabilità - deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Il Comune potrà richiedere il corrispettivo per eventuali consumi di acqua, energia elettrica, etc. necessari per la esecuzione delle opere stesse.

ART. 106 - Recintazioni aree - materiale di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia l'Impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Comunale competente.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere trasportati, di volta in volta, alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio; in ogni caso l'Impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ART. 107 - Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle Imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli art. precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Ufficio Comunale competente.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali; si fa eccezione per i tagli, la connessione delle piastre, per le iscrizioni sulle lapidi e monumenti già in opera.
3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni prefestivi, dopo le ore 12, e in quelli festivi dovrà cessare ogni attività di cantiere e il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, ecc.

ART. 108 - Orario di lavoro - sospensione dei lavori

1. L'orario di lavoro per le Imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Comunale

competente.

2. E' vietato lavorare nei giorni prefestivi dopo le ore 12 e festivi, durante i riti di sepoltura e di commemorazione dei defunti, salvo particolari esigenze tecniche, riconosciute dall'Ufficio Comunale competente.
3. E' vietato l'inizio dei lavori di fondazione per la posa in opera di monumenti alla vigilia dei giorni festivi.
4. E' vietato l'inizio dei lavori di costruzione di qualsiasi opera dal 26 ottobre al 3 novembre, salvo lavori di ordinaria manutenzione o lavori ritenuti urgenti ed indifferibili riconosciuti tali dall'Ufficio Comunale competente.

ART. 109 - Vigilanza sull'attività edilizia

1. Il Responsabile dell'Ufficio dello Stato Civile controlla il posizionamento e la corretta realizzazione delle lapidi a terra e degli arredi funerari in genere.
2. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale competente vigila e controlla che l'esecuzione delle opere soggette ad autorizzazione sia conforme ai progetti approvati e alle autorizzazioni rilasciate. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni in relazione al rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti previsti dalla legge.
3. Ad opera finita e prima dell'uso il Direttore dei Lavori o in assenza di questa figura, il concessionario e il costruttore dell'opera, dovranno depositare in Comune una dichiarazione che attesti, sotto la propria responsabilità, la regolarità e conformità dell'opera al progetto approvato nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti in materia e, ove necessari il deposito, il collaudo delle opere in conglomerato cementizio.
4. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione e sepolture familiari.

ART. 110 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale comunale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a vestire con un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico;
 - c) di dare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;

- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
- 4. Il mancato rispetto degli obblighi o divieti di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare fatto salvo che non costituisca violazione più grave.

ART. 111 - Imprese pompe funebri - Funzioni - Licenza

- 1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - a) provvedere alle incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli obblighi verso il Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - b) occuparsi della salma e degli accessori relativi;
 - c) effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.
- 2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autotombosi rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 285/90.

CAPO II

NORME TECNICHE

ART. 112 - Monumentini

- 1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di copritomba in metallo, cemento, pietra o marmo, entro le dimensioni di mt. 2.00 x 1.00 x altezza mt. 0.15; entro le succitate dimensioni è consentita altresì la collocazione di lapidi, croci o monumentini fino ad un'altezza massima dal piano cimiteriale di mt. 1.50.
- 2. Sulle tombe nei campi comuni si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole con arbusti di altezza non superiore a 1,10 metri, i cui rami e le cui radici non ingombrino le tombe vicine.
- 3. Le piante ed arbusti con caratteristiche diverse da quelle indicate al precedente comma, debbono, nel caso, venire ridotte su semplice invito dell'ufficio comunale competente. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento, ponendo le spese a carico del richiedente la posa in opera della lapide o dei suoi eredi.

ART. 113 - Ossari - Nicchie cinerarie - Lapidine ricordo

- 1. Gli ossari e le nicchie cinerarie non dovranno avere particolari caratteristiche costruttive ai fini igienico-sanitari.
- 2. I colombari dovranno avere dimensioni di ingombro pari a quelle di un parallelepipedo di 0,70 metri di lunghezza, di 0,30 metri di larghezza e di 0,30 metri di altezza.

3. Le nicchie cinerarie dovranno avere dimensioni di ingombro pari a quelle di un parallelepipedo di 0,50 metri di lunghezza, di 0,30 metri di larghezza e di 0,30 metri di altezza.
4. Le lapidine ricordo dovranno avere caratteristiche che garantiscono la sicurezza nel loro uso.

ART. 114 - Edicole funerarie

1. Per edicole funerarie (o sepoltura a cassetta) si intende una struttura rialzata rispetto al piano di campagna; essa potrà contenere loculi disposti sia sopra che eventualmente sotto il livello del pavimento e un'eventuale ossario.
2. La realizzazione di tali monumenti dovrà ripetere la struttura architettonica dei manufatti esistenti e seguire le seguenti prescrizioni di carattere generale:
 - a) le dimensioni in pianta del manufatto dovranno coincidere con le dimensioni dell'area avuta in concessione,
 - b) l'altezza massima nel punto più alto non potrà superare quella delle costruzioni esistenti;
 - c) all'interno dell'edicola i loculi devono essere disposti in modo tale da permettere in ogni tempo la estumulazione delle salme;
 - d) la struttura portante perimetrale, se realizzata in muratura in laterizio pieno dovrà avere uno spessore minimo di 25 cm, se semipieno di cm 30, se realizzata in calcestruzzo di cemento armato lo spessore potrà essere ridotto a 15 cm.; se realizzata completamente in pietra naturale a tutto spessore, lo spessore minimo sarà di 30 cm;
 - e) nella costruzione di edicole funerarie è vietato l'impiego di muratura in blocchi di cemento;
 - f) i rivestimenti esterni dovranno essere tipologicamente, qualitativamente e nel disegno uguali a quelli delle altre tombe;
 - g) nella realizzazione degli infissi è vietato l'impiego di materiali plastici; è prescritto l'uso di materiali metallici che dovranno essere sottoposti a manutenzione con specifici trattamenti che garantiscano una buona durabilità nel tempo;
 - h) si dovrà provvedere allo scarico delle acque meteoriche con metodi idonei.
 - i) gli scarichi, se interni alla muratura dovranno essere eseguiti con materiali di prima qualità ed i giunti realizzati a regola d'arte al fine di evitare infiltrazioni, se esterni si consiglia l'impiego di rame di adeguato spessore;
 - j) è vietato l'uso di materiali plastici per grondaie e pluviali in vista.

ART. 115 - Lastre di colombari, ossari e nicchie cinerarie

1. Sulle lastre applicate alle chiusure dei colombari, degli ossari e delle nicchie cinerarie dovrà essere posizionato un numero progressivo realizzato in bronzo, relativo alla sepoltura.
2. Sulle lastre potranno essere posizionati portafiori e foto ceramiche.
3. E' fatto divieto ai concessionari di sostituire, anche con materiali più pregiati, le lastre di chiusura fornite dall'Amministrazione Comunale.
4. E' altresì vietata l'unione di più colombari, ossari e nicchie cinerarie con l'inserimento di una unica lastra.
5. Sui sigilli lapidei dei loculi, di norma, potranno trovare collocazione, oltre al

nominativo del defunto con le date di nascita e di morte, esclusivamente la luce votiva o portalumini, la fotografia e il portafiori. Tali oggetti non potranno in ogni caso sporgere dalla lapide oltre 15 cm.

CAPO III

POLIZIA DEL CIMITERO

ART. 116 - Vigilanza

1. Alla Polizia Municipale viene delegato il compito della vigilanza e dell'applicazione delle sanzioni amministrative, per la non osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nel D.P.R. 285/90.

ART. 117 - Orario

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato da apposita ordinanza comunale che disciplina anche l'orario delle cerimonie funebri nonché le modalità di accesso delle salme per la cerimonia funebre.
2. Nei giorni di Natale, Capodanno e Pasqua l'apertura può essere limitata alle ore antimeridiane salvo diverse disposizioni impartite dall'Ufficio Comunale competente.
3. Nelle giornate di intensa nebbia, pioggia o neve, il competente Ufficio Comunale può disporre la chiusura anticipata per il pubblico, una volta esauriti i servizi di seppellimento.
4. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di custodia da rilasciarsi per comprovati motivi.

ART. 118 - Disciplina dell'ingresso

1. All'interno delle aree cimiteriali, non è ammessa la circolazione di veicoli privati ad esclusione dei carri funebri.
2. Il Sindaco può autorizzare l'uso di veicoli, per l'accesso ai cimiteri, alle persone con difficoltà di deambulazione. L'autorizzazione è rilasciata annualmente dal competente Ufficio Comunale su presentazione di apposita domanda alla quale deve essere allegato un certificato medico comprovante l'infermità.
3. E' consentito l'ingresso nei cimiteri dei mezzi di proprietà delle ditte che vi effettuano lavori quali installazioni di lapidi, epigrafi, ornamenti e monumentini sulle tombe, per lo stretto tempo necessario all'esecuzione degli stessi.
4. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani, o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio.
5. E' vietato l'ingresso alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizione comunque in contrasto con il carattere del luogo, a coloro che intendono svolgere attività di questua e ai fanciulli di età inferiore ad anni nove quando non siano accompagnati da adulti.
6. E' proibito passare attraverso i campi, e attraversare le fosse. Il passaggio

attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime.

ART. 119 – Fiori e piante ornamentali

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata.
2. Le coltivazioni arboree ammesse sono quelle tradizionali, le piante andranno comunque tenute in modo che il loro sviluppo non rechi pregiudizio alla circolazione delle persone fra le tombe ed eventuali rami che si protendessero sui viali del cimitero andranno adeguatamente potati.
3. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositati. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare.
4. Le ossa eventualmente scoperte saranno, ad opera e cura del custode, raccolte e depositate nell'ossario comune.

ART. 120 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe dei campi comuni

1. La posa in opera di monumenti, ornamenti ed epigrafi, queste ultime sia sulle tombe del campo comune che sulle lapidi dei loculi, ossari, nicchie cinerarie, e lapidine ricordo, devono essere autorizzate dal Comune, ai cui uffici competenti va indirizzata regolare domanda a firma di un familiare, in carta resa legale, con allegato il progetto della lapide o delle opere ed il testo dell'epigrafe in duplice copia, una delle quali verrà restituita al richiedente in uno con l'autorizzazione alla posa in opera. Le epigrafi devono essere redatte in lingua italiana, sono permesse anche citazioni in altre lingue.
2. Le modifiche alle epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate. Copia dell'autorizzazione verrà inviata per i dovuti controlli e vigilanza al competente Ufficio comunale.
3. Vengono rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurano errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
4. E' fatto obbligo alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.
5. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra anche per pubbliche affissioni.

ART. 121 – Rimozioni di materiali ornamentali

1. Dal cimitero verranno tolti d'ufficio, su conforme disposizione dell'organo gestionale comunale competente, i monumentini, le lapidi, i copritomba, anche provvisori, indecorosi, non conformi all'autorizzazione o introdotti abusivamente in cimitero. Detto provvedimento verrà adottato previa diffida diretta ai concessionari, titolari di autorizzazione o familiari del defunto, se noti, o

pubblicata all'albo Cimiteriale per trenta giorni, affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione, decoro e conformità a quanto autorizzato.

2. Verranno pure rimosse d'ufficio, con le modalità preventive di cui al comma precedente, gli ornamenti pericolanti.

ART. 122 – Ritiro di lapidi, cippi e materiali vari

1. Le lapidi, i cippi, etc, devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune, se non ritirati dai concessionari, che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute, verranno consegnate all'Ufficio di Vigilanza comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

ART. 123 – Divieto di asportazione di materiali vari

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone, salvo che non si tratti di qualche fiore che a giudizio del custode viene trattenuto come ricordo al momento dell'inumazione delle salme nel cimitero.

ART. 124 - Rifiuti

1. Tutti i rifiuti dell'attività cimiteriale sono classificati rifiuti urbani così come previsto dall'art. 7 del D. Lgs. n. 22 del 05.02.1997 e successive modifiche ed integrazioni e pertanto devono essere smaltiti nel rispetto dell'art. 21, comma 2 lettera d), del suddetto D. Lgs e del già menzionato D.P.R. 15/07/2003, n. 254.
2. I fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami, i materiali lapidei e similari sono assimilabili a rifiuti solidi urbani e come tali smaltiti.
3. I resti lignei di feretro, gli oggetti e gli elementi metallici del feretro, gli avanzi di indumento si devono considerare rifiuti speciali da avviare per lo smaltimento in idoneo impianto, previa riduzione alle dimensioni occorrenti.
4. I resti mortali possono essere soggetti a cremazione laddove non sia dissenziente il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo.

ART. 125 – Divieti

1. E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.
2. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) depositare oggetti ingombranti;
 - d) introdurre oggetti irriverenti;
 - e) manomettere o danneggiare le cose di pertinenza delle tombe, rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni e lapidi
 - f) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;

- g) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - h) danneggiare aiuole, alberi, scrivere su lapidi o su muri;
 - i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi e volantini pubblicitari;
 - j) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - k) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - m) assistere da vicino alle esumazioni o estumulazioni di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto e non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'Ufficio;
 - n) qualsiasi attività commerciale.
3. I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
 4. Il transito nei porticati e nei passaggi comuni deve risultare costantemente garantito.
 5. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato fuori. Salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

ART. 126 – Responsabilità

1. L'Amministrazione Comunale non è responsabile verso le famiglie dei defunti dei guasti o delle sottrazioni che si verificassero alle sepolture o alle tombe.
2. I danni che fossero, anche involontariamente, cagionati nei cimiteri dalle persone che vi lavorano o che vi hanno accesso, dovranno essere risarciti da coloro che li hanno prodotti o da chi risulti civilmente responsabile.
3. L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità verso le famiglie dei defunti o concessionari per la distruzione in tutto o in parte dei manufatti ornamentali delle tombe, dei loculi, degli ossari o delle nicchie cinerarie per qualunque causa fortuita o di forza maggiore o causata da eventi naturali o conseguenti a detti eventi.

ART. 127 - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del servizio di custodia.

ART. 128 - Soppressione dei cimiteri

1. Per quanto attiene il presente articolo si fa riferimento al capo XIX del D.P.R. 285/90.

ART. 129 - Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di edicole, monumenti, ecc. s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza passata in giudicato.

TITOLO V

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

ART.130 - Registro giornaliero operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 285/90 il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

ART. 131 - Scadenziario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione e di estumulazione occorrenti per la libera sepoltura.
2. Il Responsabile dell'Ufficio predispose entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

CAPO II

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 132 - Disposizioni generali

1. Il Ministro della Salute, sentito il Consiglio Superiore di Sanità e d'intesa con l'Azienda per i Servizi Sanitari competente, può autorizzare speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e ristrutturazione dei cimiteri, nonché per l'utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Salvo quanto previsto ai commi precedenti, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.
3. Nel caso di impossibilità ad esibire il titolo originario di concessione perpetua del godimento della sepoltura, in quanto il titolo di concessione é pervenuto agli attuali fruitori della sepoltura per diritto successorio o per cessione e smarritosi nel tempo, agli stessi saranno richiesti di fornire sufficienti indicazioni perché l'ufficio individui le famiglie o le persone dalle quali discende il loro diritto successorio o di godimento per cessione.

ART. 133 - Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente la sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme precedenti o per le quali non risulti essere stipulato il relativo atto di concessione può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il Comune può stabilire che il riconoscimento di tali diritti avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso, con lo stesso provvedimento, si determineranno le procedure, le condizioni, la decorrenza, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento stesso.
4. Il provvedimento del Sindaco o di altro organo previsto dalla normativa vigente, con cui si riconoscono diritti pregressi sorti precedentemente, è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti alla sepoltura di che trattasi.

ART. 134 - Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dal precedente articolo n. 143 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del Presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

ART. 135 - Sepolture private a tumulazione pregresse - Mutamento del rapporto consessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'«immemoriale», quale presunzione «juris tantum» della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e ottenere la contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.
3. Il Comune stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che lo stesso può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

ART. 136 - Tariffe cimiteriali

1. Le tariffe dei diritti e delle concessioni cimiteriali sono determinate con delibera della Giunta Comunale.

ART. 137 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore al termine della pubblicazione della deliberazione di approvazione del Consiglio comunale.
2. Per quanto non specificato nel presente Regolamento si fa riferimento al D.P.R. n. 285 del 10/09/1990, alla Circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993, n. 24 e alle successive modifiche e integrazioni nonché all'art. 28 della L. 01/08/2002, n.

166.

ART. 138 - CONTRAVVENZIONI

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della L. 12/07/1961, n. 603 e degli artt. 32 e 113 della L. 24/11/1981, n. 689.-

ALLEGATO

ANALISI DEI RISCHI DEGLI OPERATORI CIMITERIALI

LINEE GUIDA PER IL CORRETTO UTILIZZO DEI D.P.I. (D. LGSL. 626/94)

Premessa

La presente relazione, redatta ai sensi del D.Lgs. n. 626/94 “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/658/CEE, 90/269//CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/83/CE, 97/42/CE, 98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro” e allegata al “Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale” di cui è parte integrante, illustra i criteri e le modalità cui debbono attenersi gli operatori cimiteriali durante i lavori ordinari quali seppellimento e riesumazione di salme, tumulazione ed estumulazione di feretri, riduzione di resti mortali, manutenzione ordinaria dei cimiteri e quant’altro riconducibile ad operazioni manutentive svolte sia all’interno che all’esterno degli stessi (fasce di rispetto, parcheggi o altre aree la cui competenza spetti all’Amm.ne Com.le a qualunque titolo).

Qualora i lavori venissero affidati a ditte esterne i riferimenti legislativi da applicarsi dovranno essere ricondotti ai D. Lgs. 626/94 e, nel caso di opere edili o affini, anche ai D. Lgs. n. 494/96 “Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prestazioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili” integrato da l successivo D.Lgs. 528/99.

Operazioni cimiteriali

Le operazioni cimiteriali consistono nel trasporto di una salma da un loculo ad un altro all'interno dello stesso cimitero, a quello di un altro comune o ancora verso uno stato estero, oppure prevedono l'inumazione in fossa nei relativi campi. In quest'ultimo caso la fossa deve essere scavata a 2 metri di profondità dal piano di superficie del cimitero.

Con il termine di riduzione si intende la composizione dei resti, costituiti dalle ossa della salma, dopo almeno un decennio di mineralizzazione; trascorso tale tempo le ossa possono essere raccolte in cassetine di zinco o raccolte e depositate nell'ossario comune.

Da questa breve e sintetica descrizione delle operazioni più comunemente svolte da parte degli operatori cimiteriali, si possono tracciare le azioni svolte durante l'esecuzione degli interventi prima descritti. Nella prima fase della traslazione occorre rimuovere la lapide, tale operazione è eseguita scalpellinando il loculo nel perimetro di chiusura utilizzando uno scalpello a punta quadra ed un martello. I rischi che derivano dall'esecuzione di tale manovra sono essenzialmente riconducibili a possibili traumi alle mani a causa di colpi andati a vuoto o a ferite da taglio alle dita causate dallo scalpello. Possono anche verificarsi lesioni agli occhi dovute a schegge di materiale proiettato durante la scalpellinatura.

L'estrazione della bara dal loculo ed il suo trasporto ad altro luogo, manifesta i rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi, tale aspetto assume la sua importanza se si considera che i loculi sono posti a diverse altezze e che il peso di una bara si aggira intorno ai 180/200 Kg.

Una volta svuotato il loculo si procede, anche in assenza di trasudati evidenti, all'aspersione di soda caustica, soprattutto a scopo igienico preventivo.

La fase di riduzione vera e propria consiste nell'apertura del feretro con un'ascia o con altro oggetto appuntito e nell'osservazione e valutazione dell'idoneità delle caratteristiche di mineralizzazione ossea, che consentano il prelievo dei resti e la loro deposizione in cassetine di zinco più piccole. Se il cadavere è mummificato o

saponificato (evento più frequente in alcuni cimiteri con particolari caratteristiche del terreno), esso deve essere posto in un'altra bara di zinco e rinchiuso, quindi riposto nel loculo. Durante la fase di riduzione devono essere eliminati con attenzione eventuali residui di abiti. La eventuale presenza di processi di decomposizione non ultimati può infatti innescare anche un rischio biologico.

DPI (Dispositivi di protezione individuali)

Il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti le lavorazioni ed operazioni effettuate, qualora manchino o siano insufficienti i mezzi tecnici di protezione. Detti mezzi personali di protezione devono possedere i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuti in buono stato di conservazione (art. 377, D.P.R. 547/55). I lavoratori non devono usare sul luogo di lavoro indumenti personali o abbigliamento che in relazione alla natura delle operazioni o alle caratteristiche dell'impianto costituiscano pericolo per l'incolumità personale (art. 378, D.P.R. 547/55):

Protezione del capo:

I lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali dall'alto o per contatti con elementi comunque pericolosi devono essere provvisti di copricapo appropriato. Parimenti devono essere muniti di copricapo i lavoratori che devono permanere senza altra protezione sotto l'azione prolungata dei raggi solari.

Protezione degli occhi:

I lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni di schegge, caustici o corrosivi comunque dannosi, devono essere muniti di occhiali o schermi appropriati (art. 382, D.P.R. 547/55).

Protezione delle mani:

Nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli di punture, tagli o abrasioni, causticazioni delle mani, i lavoratori addetti devono essere forniti di manopole, guanti o altri mezzi di protezione (art. 383, D.P.R. 547/55).

Protezione dei piedi:

Per la protezione dei piedi nelle lavorazioni in cui esistono pericoli di schiacciamento, i lavoratori devono essere provvisti di calzature resistenti ed adatte alla particolare natura del rischio (art. 384, D.P.R. 547/55).

Maschere respiratorie:

I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazione pericolosa di polveri o gas devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto al personale (art. 387, D.P.R. 547/55).

Cinture di sicurezza.

Nei lavori in quota l'operatore deve essere munito di cintura di sicurezza (artt. 386, D.P.R. 547/55 e 10, D.P.R. n. 164/56).

Apparecchi di sollevamento.

Le gru e gli altri apparecchi di sollevamento (argani, paranchi, etc.) della portata superiore a 200 Kg. devono essere sottoposti a verifica, una volta l'anno, per

accertarne lo stato di funzionamento e di conservazione (art. 194, D.P.R. 547/55). Le modalità di collaudo e delle verifiche periodiche sono stabilite dal D.M. 12 /09/ 1959, i cui adempimenti vengono riassunti nella tabella di seguito riportata:

TAVOLA DEGLI ADEMPIMENTI NORMATIVI PER ARGANI E PARANCHI

Denominazione della pratica	Legislazione	Ente Competente	Modalità-Frequenza
Denuncia		Ispesl	Denuncia prima della messa .in servizio su stampato Ispesl (esclusi quelli a mano o con portata inferiore a 200Kg)
Collaudo	D.M. 12/09/59, artt. 5-6-7-8-10	Ispesl	Collaudo presso il costruttore
Verifica	D.P.R. 27/04/1955, n. 547, art. 194		Verifiche annuali. I punti essenziali del collaudo sono: 1) caratteristiche dell'argano; 2) funi-catene; 3) alimentazione forza motrice; 4) posto di manovra; 5) prova di carico; 6) prove di funzionamento.

I D.Lgs. 4 dicembre 1992 nn. 475 e 476, attuativi di direttive comunitarie in relazione ai DPI specificano negli allegati II e III i requisiti degli stessi, quali l'ergonomia, i livelli di protezione e di innocuità e i livelli di comfort ed efficacia degli stessi.

I DPI che avvolgono le parti del corpo devono essere sufficientemente aerati, per limitare quanto possibile il sudore, derivante dal fatto di indossarli, oppure devono essere dotati, se possibile, di dispositivi per assorbire il sudore.

I DPI del viso, degli occhi o delle vie respiratorie, devono limitare il meno possibile il campo visivo e la vista dell'utilizzatore. I sistemi oculari di queste categorie di DPI devono avere un grado di neutralità ottica compatibile con la natura delle attività più o meno minuziose e/o prolungate dell'utilizzatore. I modelli di DPI destinati ad essere utilizzati con correzione oculare devono essere compatibili con l'uso di occhiali o di lenti a contatto che apportino tale correzione.

I DPI per la protezione contro gli urti meccanici devono poter assorbire gli effetti di un urto evitando ogni lesione a seguito di schiacciamento o penetrazione della parte protetta. Le soles di usura delle calzature atte a prevenire gli scivolamenti devono essere progettate, fabbricate e dotate di dispositivi appropriati, in modo da assicurare una buona aderenza mediante ingranamento o sfregamento, in funzione della natura o dello stato del suolo.

I dispositivi destinati a prevenire le cadute dall'alto o i loro effetti devono comprendere un dispositivo di presa del corpo e un sistema di collegamento raccordabile a un punto di ancoraggio sicuro. Essi devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, se utilizzati nelle condizioni prevedibili di impiego, il dislivello del corpo sia il minore possibile per evitare qualsiasi impatto contro un ostacolo senza che la forza di

frenatura raggiunga la soglia in cui sopravvengono lesioni corporali o quella di apertura o di rottura di un componente dei DPI per cui possa prodursi la caduta dell'utilizzatore.

Il 5 maggio 2001 è stato emanato un nuovo decreto pubblicato sulla G.U. n. 209 dell'8 settembre 2001 in attuazione dell'art. 45, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 626/94 che tratta i "Criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI".

Tale decreto non ha definito livelli indicativi o ai quali si fare riferimento, mentre fissa i livelli minimi di protezione personale per la protezione dei lavoratori e tali livelli, ove non conseguiti, potrebbero fare ipotizzare a carico dell'inadempiente, per i combinati disposti degli artt. 42 e 43 del D.Lgs. 626/94, violazioni penalmente rilevanti e severamente sanzionate.

Il decreto 2001 si spinge per taluni tipi di protezione, a definire un vero e proprio "iter procedurale" da attuare per l'identificazione esatta del rischio e per la scelta delle protezioni da disporre. La procedura, comportando nuove fasi ed aspetti di valutazione in precedenza mai dettagliati, in qualche modo innova e modifica quanto già redatto dai datori di lavoro nei documenti di valutazione dei rischi, finendo per rendere urgente e necessaria una revisione generale dei documenti anche a causa dell'immediata vigenza del decreto. Infine, utili riferimenti sull'opportunità di utilizzare DPI possono essere desunti non solo dall'elenco delle attività riportate all'allegato V del D.Lgs. 626/94 ma anche da quanto precisato nel Decreto 2001 in relazione alle varie parti del corpo da proteggere ed in riferimento ai livelli di rischio che si determinano nelle varie lavorazioni, nonché per ogni singola parte del corpo da proteggere.

Rischi degli operatori cimiteriali

a) Polveri

Uno dei rischi a cui sono maggiormente esposti gli operatori cimiteriali sono le polveri, in questo caso il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedire o quantomeno ridurre lo sviluppo e la diffusione. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nell'atmosfera. Quando non sia possibile attuare le misure tecniche di prevenzione e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso. Nei lavori all'aperto e in quelli di breve durata, come nel caso dei lavoratori cimiteriali, quando la natura e la concentrazione delle polveri non esigano l'attuazione dei provvedimenti tecnici sopraesposti e non possono essere causa di danno o di incomodo al vicinato (come nel caso dei cimiteri che hanno la fascia di rispetto), la ASS può esonerare il datore di lavoro dagli obblighi purchè lo stesso metta a disposizione i mezzi personali di protezione.

b) Soda caustica

Durante alcune operazioni cimiteriali viene impiegata dagli operatori soda caustica generalmente in soluzione al 30% o prodotti commerciali contenenti idrossido di sodio (NaOH H₂O) con analoghe concentrazioni, dato che la stessa possiede un elevato effetto disinfettante. L'uso improprio di queste soluzioni può provocare gravi ustioni e pertanto devono essere conservati sotto chiave. La soda caustica infatti ha un effetto ustionante sulla pelle e sulle mucose in un ampio intervallo di concentrazioni fino a un minimo del 5% in peso. Normalmente l'effetto è più grave di una analoga ustione da acido. La capacità di tutti gli alcali di sciogliere rapidamente le proteine, porta ad una distruzione radicale dei tessuti (necrosi per omoliquazione) con forte dolore. Sulle mucose e sugli occhi si formano rapidamente vesciche, ulcerazioni e opacità della cornea con pericolo di cecità. La pelle ancora intatta viene sgrassata e poi disciolta. In caso di

ripetuto contatto con basse concentrazioni la pelle viene fessurata ed allo stesso tempo infiammata a seguito dello sgrassamento.

In caso di contatto con gli occhi, è necessario lavarli immediatamente con molta acqua corrente per parecchi minuti mantenendo le palpebre ben aperte e, se possibile, somministrare 1-2 gocce di collirio decongestionante e applicare un bendaggio non stretto. Contattare immediatamente una clinica oculistica esibendo possibilmente l'etichetta del prodotto impiegato. E' altresì necessario togliersi immediatamente tutti gli indumenti eventualmente contaminati.

Durante l'utilizzo di tali sostanze è necessario indossare guanti adatti e protezione per occhi e viso al fine di cautelarsi dall'effetto fortemente corrosivo sulla pelle, sugli occhi e sulle mucose. Occorre tenere presente infatti che le ustioni da soda caustica tendono a necrotizzare. In caso di contatto con la cute occorre lavare immediatamente la parte interessata con acqua e sapone e in caso di ustione applicare un bendaggio sterile.

Il rischio di ingestione nelle comuni operazioni è estremamente ridotto se non improbabile, tuttavia qualora si verificasse, esiste pericolo di perforazione dello stomaco per cui è necessario bere molta acqua per diluire la concentrazione ed evitare il vomito. Nel caso accidentale di ingestione, sulle mucose interessate, si possono evidenziare aree rigonfie, dolorose e sanguinanti, accompagnate da intensa salivazione con successiva manifestazione di vomito spontaneo e con emissione di frammenti di mucose; sono inoltre possibili perforazioni dell'esofago.

Qualora si verificano inalazione di vapori, particolarmente facili a svilupparsi in caso di contatto con particolari metalli, le mucose del tratto respiratorio superiore vengono danneggiate arrivando, talvolta, all'edema della glottide. In tali casi occorre assicurare al paziente aria fresca e appena possibile va somministrato uno spray antiinfiammatorio a base di glucocorticoidi (desametasone).

La soda caustica di per sé non è combustibile ma il contatto con metalli leggeri e con zinco ed alluminio (es. ritagli), rende possibile la formazione di idrogeno con il pericolo di esplosione in spazi chiusi. In caso di rilascio di importanti quantità di prodotti di reazione pericolosi o di vapori caustici si devono usare apparecchi autorespiratori non dipendenti dall'aria esterna e indossare una tuta protettiva contro i prodotti chimici completamente chiusa.

Si devono impiegare attrezzature resistenti agli alcali.

I prodotti succitati vanno conservati in luogo asciutto, in recipienti a tenuta d'aria di vetro, porcellana, plastica o acciaio, evitando categoricamente i contenitori di zinco o alluminio. Si deve inoltre avere l'accortezza di non conservarli assieme ad acidi o sali d'ammonio ed il loro impiego è riservato al solo personale autorizzato. Qualora si movimentino recipienti fragili è necessario usare contenitori protettivi.

Al termine del lavoro e prima dei pasti gli operatori devono lavarsi le mani con acqua e sapone e successivamente applicare una crema protettiva.

c) Movimentazione manuale dei carichi

L'uso di forza manuale per il trasferimento di bare è ravvisato come elemento di possibile sovraccarico meccanico del rachide dorso-lombare. Durante le operazioni di movimentazione infatti in funzione della postura assunta dal soggetto, del peso e delle dimensioni dell'oggetto movimentato, del tragitto che l'oggetto deve compiere, si determinano, tra l'altro, forze compressive sulle strutture del rachide

lombare (dischi intervertebrali, limitanti vertebrali, articolazioni interapofisarie) che singolarmente o, più frequentemente se ripetute, possono condurre a microlesioni e lesioni delle strutture stesse. È stato calcolato e misurato che il sollevamento di un carico di circa 25 Kg da terra a schiena flessa fino all'altezza del torace, può comportare forze di compressione sul disco superiori a 500 Kg. Poiché nell'allegato VI del D.Lgs. 626/94 si fa riferimento a un valore di peso massimo pari a 30 Kg è fatto obbligo di non superare tale soglia anche in considerazione del fatto che le condizioni ideali di sollevamento vengono condizionate dai seguenti fattori di rischio:

- 1) altezza da terra della presa del carico all'inizio del sollevamento;
- 2) distanza verticale di sollevamento;
- 3) distanza orizzontale del centro del carico del corpo;
- 4) angolo di eventuale spostamento lungo il piano sagittale del carico lungo il tragitto;
- 5) caratteristiche dell'impugnatura delle prese;
- 6) frequenza di sollevamento (numero di cicli in un determinato arco di tempo).

Nei casi in cui il valore di 30 Kg venga superato o quando i fattori di rischio vengono a gravare in maniera preponderante, riducendo in modo sensibile il carico trasportato, si può intervenire dotando l'operatore di ausili meccanici o automatizzando l'operazione o anche, se il trasferimento rimane interamente manuale, modificando uno o più dei suddetti fattori di rischio.

Tutte le operazioni di traslazione della bara con la salma, gravando il carico della stessa per circa 180 Kg, devono essere effettuate da almeno sei persone.

d) Terreno e attività microbiologica

Il terreno, contrariamente a ciò che si è portati a pensare, non è un substrato inerte, ma è "vivo" nel senso che, anche al di fuori del processo biologico che interessa direttamente la produzione vegetale agraria, esso è sede di una complessa attività biotica che coinvolge le trasformazioni della sostanza organica e, più o meno direttamente, i principali elementi nutritivi ed alcune importanti proprietà fisiche e chimiche. Particolare importanza è attribuita al gruppo di prodotti che sono derivati dallo specifico tipo di trasformazione e di degradazione delle sostanze organiche del terreno che è detto umificazione, portato avanti dai microrganismi (flora microbica) detti comunemente batteri. Gran parte di questi (per la maggior parte aerobici) aggrediscono la cellulosa, che è il materiale più facile da demolire, essa infatti può essere ossidata o fermentata sviluppando energia libera indispensabile ai batteri per il loro metabolismo, mentre un gruppo specifico di questi, detti umificanti, attaccano l'altra parte dei composti organici, quella minore, ma di alto valore qualitativo trattandosi di proteine, di grassi e della lignina; quest'ultima, che nei residui vegetali è discretamente rappresentata per la sua funzione di sostegno, viene attaccata da un gruppo specifico di batteri. Il risultato è l'humus, complesso di sostanze che, in minima parte (solo la frazione solubile), viene assorbito dalle piante (quindi favorisce l'alimentazione minerale), ma soprattutto conferisce importanti caratteristiche fisiche al terreno.

In generale più del 50% dei batteri (nitrobatteri, azotobatteri e solfobatteri) sono in grado di effettuare una buona umificazione, purché trovino le condizioni ambientali ideali. In mancanza di esse l'umificazione subisce brusche interruzioni, con prevalenza dei fenomeni disgregativi e una sensibile riduzione dell'efficacia nutritiva e della fertilità del terreno.

Di norma un terreno vede naturalmente ridursi la propria carica batterica in funzione del livello di profondità. In altri termini se si analizza dal punto di vista

batteriologico una "carota" dello stesso, si può rilevare che alla quota ove generalmente è collocato un feretro, la carica batterica circostante è ridotta, già con un terreno al primo impiego.

Se il terreno è stato oggetto di diversi cicli di rotazione del campo comune e addizionato con apporti di materiali ad es. sabbiosi, poveri quindi di carica batterica, la situazione risulta certamente peggiore e ancor più si aggrava quando la partenza è data da materiale argilloso o limoso.

Per gli addetti alle operazioni cimiteriali comunque il terreno non costituisce un rischio di tipo microbiologico, mentre è obbligatoria la vaccinazione antitetanica a prescindere dal rischio della presenza della spora del clostridio.

Bibliografia:

P.ABETTI - A. BOSSI “Operazioni cimiteriali di traslazione e riduzione” (Progetto Sicurezza 11/12/2002).

SIGNORELLI C. “ Igiene edilizia ed ambientale” (SEU, Roma, 2002).

TULLS n. 1265 del 1934.

“Nuovo Regolamento di Polizia mortuaria”, approvato con DPR 10/09/1990, n.285 e successive modifiche e integrazioni.

D.P.R. n. 303 del 19/03/1956. Decreto n. 209 del 05/05/2001.

AMBROSI L., FOÀ V. “Trattato di medicina del lavoro” (UTET).

D.Lgs. 04/12/1992, nn. 475 e 476.

D.Lgs. n. 626/94.

D.Lgs. n. 494/96.

D.Lgs. n. 528/99.